

tarve unep come esse avvisi

N. 18 del 21 NOV. 2013

ALL. A



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Regolamento
per l'applicazione della
tassa occupazione spazi ed
aree pubbliche.



Indice

IndiceCapo I Disposizioni Generali

Capo I Disposizioni Generali

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Occupazione di spazi e di aree pubbliche
- Art. 3 - Distinzione tra le occupazioni
- Art. 4 - Occupazioni abusive
- Art. 5 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 6 - Oggetto della tassa
- Art. 7 - Esclusioni
- Art. 8 - Esenzioni
- Art. 9 - Agevolazioni speciali
- Art.10 - Soggetti attivi e passivi
- Art.11 - Autorizzazioni e concessioni
- Art.12 - Modalità per la richiesta delle autorizzazioni e delle concessioni
- Art.13 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
- Art.14 - Rinnovi e cessazioni
- Art.15 - Modifica o sospensione della concessione o della autorizzazione
- Art.16 - Revoca della concessione o della autorizzazione
- Art.17 - Estinzione della concessione
- Art.18 - Obblighi del concessionario
- Art.19 - Canone di concessione
- Art.20 - Corrispettivo per uso di beni provinciali
- Art.21 - Categorie delle località
- Art.22 - Graduazione della tassa

Capo II Occupazioni permanenti

Art.23 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffa

Capo III Disciplina dei passi carrabili

Art.24 - Passi carrai

Art.25 - Affrancazione per i passi carrai

Art.26 - Abolizione dei passi carrai

Capo IV Altre occupazioni

Art.27 - Occupazioni con autovetture

Art.28 - Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi

Art.29 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici

Art.30 - Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti, ecc.

Art.31 - Tassa di scopo

Art.32 - Occupazioni temporanee con condutture, cavi, impianti, ecc.

Art.33 - Occupazioni temporanee. Tempi e misure

Art.34 - Occupazioni temporanee. Disciplina, tariffe e riduzioni

Art.35 - Distributori di carburante. Tariffe

Art.36 - Distributori di tabacchi. Tariffe

Capo V Modalità di denuncia, accertamento e riscossione della tassa

Art.37 - Denuncia e versamento della tassa

Art.38 - Definizione in via breve

Art.39 - Accertamenti

Art.40 - Riscossione coattiva della tassa

Art.41 - Rimborsi

Capo VI Gestione del tributo – Norme transitorie e finali

Art.42 - Affidamento in concessione del servizio

Art.43 - Funzionario responsabile

Art.44 - Sanzioni

Art.45 - Norme transitorie e finali



Art.46 - Vigilanza del Ministero delle Finanze

Art.47 - Rinvio

Capo I Disposizioni Generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

La Provincia Regionale di Palermo adotta il presente regolamento al fine di disciplinare, sul proprio territorio, i criteri di applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, in conformità alla normativa di settore¹.

Con il termine "tassa" si vuole intendere specificamente la tassa per la occupazione di spazi e di aree pubbliche².

Art. 2 - Occupazione di spazi e di aree pubbliche

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza la prescritta autorizzazione o concessione provinciale rilasciata ai sensi di Legge.

L'autorizzazione deve essere richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile alla fattispecie dell'esenzione prevista dalla *lettera b) del successivo articolo 8*.

Sul territorio del Provincia Regionale di Palermo, è consentita la occupazione, anche temporanea, di spazi ed aree pubbliche provinciali, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, a condizione che sia stata regolarmente concessa od autorizzata dal competente organo nel rispetto della vigente normativa.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione ai sensi del nuovo codice della strada³ è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice

¹ D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"; D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

² Art. 38 e seguenti del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione⁴ e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 3 - Distinzione tra le occupazioni

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che siano effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi alla utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico, nonché la durata della concessione medesima;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.

Art. 4 - Occupazioni abusive


Si intende abusiva - ad eccezione di quanto in deroga previsto dal presente Regolamento - qualunque occupazione effettuata:

- 1) in assenza della prescritta concessione od autorizzazione;
- 2) qualora la concessione o l'autorizzazione siano scadute e non rinnovate ovvero siano state revocate;
- 3) in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali venne rilasciata la concessione o l'autorizzazione;
- 4) in difformità ovvero in contrasto con qualsivoglia specifica normativa regolante la materia.

Fatta salva per l'amministrazione provinciale la facoltà di porre in giudizio una eventuale azione penale, questa può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Tutte le spese sostenute oltre agli eventuali danni arrecati saranno a carico della parte che ne avrà data la causa.

³ D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, "Nuovo codice della strada";

⁴ D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";



Art. 5 - Occupazioni d'urgenza

Per particolari situazioni di emergenza ovvero quando il rinvio della esecuzione di lavori non sia possibile per le specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

Nel caso, oltre alla prescritta domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della occupazione alla Provincia via fax, telegramma o mediante posta elettronica certificata. L'occupazione avrà comunque riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si dovrà avere riferimento al dettato del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione e successive modificazioni ed integrazioni⁵. E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento di eventuali danni causati al patrimonio dell'ente.

Art. 6 - Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia.

La tassa, trova applicazione anche per le occupazioni di natura pubblicitaria nelle fattispecie previste dall'art. 23 del N.C.S.

Dette fattispecie, per espresso rinvio, vengono regolamentate dagli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del D.P.R. N° 495 del 16/12/1992, denominato **"Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada"**.

La quantificazione della tassa di cui al superiore punto trova riferimento nel tariffario specificato nell'art. 21 del presente regolamento.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. La servitù di uso pubblico, ai fini

⁵ D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche;

dell'applicabilità della tassa, si intende validamente istituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione. E' in ogni caso da escludere l'esistenza della servitù pubblica di passaggio nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica dell'area privata.

La tassa si applica, infine, sui tratti di strade statali, regionali in gestione e provinciali che attraversano l'interno di centri abitati di comuni aventi popolazione inferiore a diecimila abitanti.

Sarà oggetto di tassazione e, quindi, presupposto dell'imposizione, la sottrazione, per la superficie comunque effettivamente occupata, delle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti.

Art. 7 - Esclusioni

Oltre a quant'altro previsto dalla Legge, sono escluse dalla tassa:

- 1) Le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia;
- 2) *Le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, stante che il carattere di stabilità è determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia;*
- 3) Le occupazioni effettuate con manufatti che abbiano strutture e funzioni analoghe o correlate a quanto individuato dal precedente punto 2., quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande, bow-windows e simili;
- 4) Le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato.

Art. 8 - Esenzioni

Oltre a quant'altro previsto dalla Legge, sono esenti dalla tassa:

- a) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare siano soggetti passivi del tributo;
- b) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 24 ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
- c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute;
- d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico mediante luminarie natalizie debitamente autorizzate;
- e) le occupazioni per le soste, fino ad un massimo di una ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante;



- f) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- g) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

Art. 9 - Agevolazioni speciali

Nel caso di più passi carrabili serventi il fondo agricolo, utilizzati saltuariamente dal coltivatore diretto o dall'imprenditore agricolo iscritti negli elenchi comunali previsti dalla legge⁶ di settore, la tassa è dovuta per l'accesso all'abitazione colonica e per il più esteso degli accessi al fondo.

La tassa per l'accesso alla casa colonica è commisurata secondo il disposto del successivo articolo 22.

La saltuarietà è autocertificata dal soggetto passivo, la Provincia può effettuare controlli a campione.

Art.10 - Soggetti attivi e passivi

Per le occupazioni effettuate nell'ambito del proprio territorio la tassa è dovuta alla Provincia Regionale di Palermo dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio provinciale.

Il pagamento della tassa non esclude gli obblighi o divieti derivanti dalla applicazione di Leggi e/o regolamenti vigenti, così come non esclude il pagamento dei canoni di concessione se dovuti. Tantomeno, nel caso di occupazioni abusive non sana le irregolarità ingenerate dall'abuso medesimo.

⁶ L. 9 gennaio 1963, n. 9 "Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri".

Art.11 - Autorizzazioni e concessioni

Le occupazioni permanenti e temporanee, così come definite dall'art. 3, sono soggette rispettivamente a regime concessorio ed a regime autorizzatorio.

Chiunque intenda occupare, nel territorio provinciale, anche temporaneamente, spazi od aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sia in superficie che sovrastanti o sottostanti il suolo, deve farne apposita domanda indirizzata alla Provincia Regionale di Palermo.

Il rilascio della autorizzazione e concessione è subordinato al previo pagamento delle spese di istruttoria come di seguito quantificate:

€ 100,00 per le pratiche relative agli accessi carrabili e occupazioni di suolo permanente;


€ 120,00 per gli attraversamenti stradali e pubblicità da effettuarsi lungo ed in vista le strade di competenza provinciale.

Art.12 - Modalità per la richiesta delle autorizzazioni e delle concessioni

Le domande intese ad ottenere una concessione od una autorizzazione dovranno essere presentate, salvo altrimenti disposto, nei termini perentori definiti dal Responsabile del procedimento amministrativo.

Le domande, redatte in carta legale, così come definite dalle specifiche modulistiche a disposizione dei richiedenti, presso i competenti Uffici provinciali, debbono essere indirizzate a: Provincia Regionale di Palermo e devono contenere, a pena di nullità:

- 1) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente e relativa PEC se posseduta;
- 2) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA e della PEC, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- 3) l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende effettuare la occupazione;
- 4) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- 5) il periodo per cui viene richiesta la concessione o l'autorizzazione e la durata per cui si intende effettuare la occupazione;
- 6) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;



Devono inoltre contenere:

- 1) La sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
- 2) La sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.

La domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, qualora si rendesse necessaria una precisa e specifica identificazione dei luoghi, dovranno essere allegati i disegni atti ad una loro precisa individuazione.

Art.13 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

La responsabilità della individuazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni è in capo al Dirigente della Direzione Infrastrutture, Viabilità Provinciale, Mobilità e Trasporti della Provincia Regionale di Palermo, il quale la definisce nel rispetto della legge in materia di procedimento amministrativo⁷ e del relativo regolamento di attuazione.

L'atto di autorizzazione ovvero di concessione, oltre alla durata ed alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato, nonché la assoggettazione alla tassa ed all'eventuale canone.

Alla scadenza della durata della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Provinciale.

Le autorizzazioni e le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) a titolo precario, per la durata massima di anni 29;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

⁷ L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.

L'ufficio competente al rilascio degli atti istituirà un apposito registro in cui verrà annotato :

- a) il tipo dell'atto amministrativo;
- b) le generalità del soggetto a cui è stato rilasciato l'atto;
- c) la data di rilascio;
- d) la firma per ricevuta, ovvero l'equipollente ricevuta della raccomandata.

Art.14 - Rinnovi e cessazioni

Le autorizzazioni e le concessioni sono rinnovabili alla scadenza.

Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione annuale, deve farne specifica richiesta nei modi e nei termini precedentemente fissati, nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma precedente.

La cessazione volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata, nè dell'eventuale canone di concessione applicato.

Art.15 - Modifica o sospensione della concessione o della autorizzazione

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro, ad insindacabile giudizio della amministrazione provinciale, può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.

Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.

La Provincia Regionale di Palermo potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:

- a) in occasioni di manifestazioni pubbliche indette dalla medesima;
- b) per altri motivi di ordine pubblico, di sicurezza;
- c) per cause di forza maggiore od eventi eccezionali.

La modifica o la sospensione della concessione deve essere notificate all'utente con apposita Determinazione Dirigenziale, in cui sono indicati i termini del provvedimento; i termini si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.



In ogni caso alla sospensione del provvedimento il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Art.16 - Revoca della concessione o della autorizzazione

Ad insindacabile giudizio della amministrazione provinciale le autorizzazioni e le concessioni possono, in qualunque momento, essere revocate quando concorrano giusti motivi, ovvero si accerti la inosservanza delle condizioni cui le stesse sono subordinate. La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente emanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui erano stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:

- a) i reiterati inadempimenti o le violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni imposte o previste nell'atto di concessione;
- b) il mancato pagamento del canone di concessione stabilito o di ogni altro onere o spesa dovuta ovvero della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche relativi a tre annualità successive;
- c) l'avere arrecato danni alle proprietà provinciali;
- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione o nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di cinque mesi è ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
- e) la violazione delle norme relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
- f) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti provinciali;
- g) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese a rimettere ogni cosa in pristino entro il termine stabilito dalla Provincia. In mancanza, vi provvede l'Ente, a spese del concessionario.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, della quota proporzionale del canone di concessione e della tassa pagati in anticipo, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

Art.17 - Estinzione della concessione

La concessione ad occupare gli spazi ed aree pubbliche si estingue, ove non sussistano motivazioni di Legge :

- a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
- b) per espressa rinuncia scritta del concessionario;
- c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
- d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

Art.18- Obblighi del concessionario

Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate ad personam ed è vietato il loro trasferimento a terzi.

Le concessioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo preconstituito da parte del concessionario di adempiere a tutti le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne la Provincia Regionale di Palermo da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare e inoltre ha l'obbligo:

- 1) di esibire, a richiesta degli addetti provinciali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
- 2) di mantenere in condizione di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
- 3) di provvedere a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- 4) di dare attuazione alle ordinanze del Presidente della Provincia o suo Reggente ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza delle Direzioni interessate.

Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:

- a) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
- b) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- c) evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Provinciale;



d) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dalla Provincia o da altre Autorità;

e) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.

Per quanto, infine, attiene alla manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, questa è sempre e comunque a carico del concessionario.

Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, dovrà essere debitamente autorizzato.

Art.19 - Canone di concessione

Il rilascio dei provvedimenti di concessione previsti dal presente capo può essere subordinato al pagamento di un canone di concessione.

Il canone deve essere corrisposto dal concessionario nei tempi e con i modi stabiliti nell'atto di concessione.

La somma dovuta per l'uso o l'occupazione può essere stabilita dall'Ente in annualità ovvero in un'unica soluzione ed è determinata avendo riguardo alle soggezioni che derivano al bene pubblico a causa dell'occupazione, al valore economico risultante dal provvedimento di concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

Art.20 - Corrispettivo per uso di beni provinciali

L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'abbattimento di piante e qualsiasi altra utilizzazione di beni provinciali di uso pubblico o patrimoniale indisponibile sono ammessi solo a seguito di specifica autorizzazione e dietro il pagamento di adeguato corrispettivo, a titolo di canone ovvero di risarcimento, il cui ammontare sarà determinato dalla Provincia con proprio insindacabile provvedimento amministrativo.

Parimenti, l'uso dei beni provinciali comporta, per il concessionario, la loro continua ed adeguata manutenzione e l'obbligo della loro tassa.

La tassa per l'occupazione dello spazio e/o dell'area pubblica scaturisce dalla tariffa base prevista per il tipo di occupazione, permanente o temporaneo, dalle applicazioni delle agevolazioni e/o riduzioni previste nel presente regolamento, tenuto conto dei coefficienti applicabili in base alla categoria di appartenenza della strada interessata all'atto concessorio o autorizzatorio.

Pertanto con il presente regolamento è fissata in:

- € 41,46 la tariffa per metro quadro, per annualità, per le occupazioni permanenti, sulle strade di 1^ categoria;
- € 35,00 la tariffa per metro quadro, per annualità, per le occupazioni permanenti, sulle strade di 2^ categoria;
- € 27,77 la tariffa per metro quadro, per annualità, per le occupazioni permanenti, sulle strade di 3^ categoria;

- € 3,26 la tariffa per metro quadrato, per giorno, per le occupazioni temporanee, sulle strade di 1^ categoria;
- € 2,75 la tariffa per metro quadrato, per giorno, per le occupazioni temporanee, sulle strade di 2^ categoria;
- € 0,61 la tariffa per metro quadrato, per giorno, per le occupazioni temporanee, sulle strade di 3^ categoria;


Art.21 - Categorie delle località

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati.

A tal fine fa parte integrante del presente regolamento, l'atto deliberativo del Consiglio Provinciale n° 0174/2/C del 19/12/1994 avente ad oggetto la classificazione delle strade di competenza provinciale, costituendone allegato sub "A". che contempla la suddivisione dell'intera rete viaria provinciale in tre categorie.

La predetta classificazione non opera per la pubblicità da effettuarsi sulle strade di competenza provinciale o in vista di esse ove invece trova riferimento il tariffario sulla pubblicità approvato annualmente dalla Giunta Provinciale ai sensi del comma 7 dell'art. 53 del D.P.R N° 495 del 16/12/1992 denominato "**Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada**".

Qualora la singola occupazione, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, sia effettuata sul territorio afferente a due categorie, si applica la tassazione più favorevole al contribuente.



Art.22 - Graduazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata, alle misure tariffarie così come stabilite dalla Amministrazione Provinciale ed in base alla ubicazione della occupazione medesima.

La superficie imponibile si determina considerando la occupazione delle aree e/o degli spazi che non possono essere concessi ovvero utilizzati da altri.

Il calcolo delle superfici imponibili, del tributo e degli eventuali arrotondamenti verrà effettuato tenendo conto del dettato legislativo⁸.

Capo II Occupazioni permanenti

Art.23 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffa

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, per cui l'occupazione che abbia inizio o termine nel corso dell'anno o sia realizzata in via non continuativa non è suscettibile di frazionamento; così la cessazione del contribuente, nel corso dell'anno, dà diritto alla cancellazione del tributo a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La tassa è commisurata, sulla base della tariffa deliberata, alla superficie effettivamente occupata e graduata a seconda della ubicazione della occupazione medesima così come prevista dal precedente articolo 21.

Le riduzioni applicate per le specifiche tipologie di occupazione sono come di seguito determinate:

- a) per gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo escluse quelle di cui al successivo articolo 29 la tassa è ridotta di 1/3;
- b) per le occupazioni eccedenti la superficie di mille metri quadrati, detta eccedenza costituirà la superficie imponibile nella misura del 10%;
- c) per le occupazioni con tende e con tutte quelle strutture che, sostanzialmente, assolvono la medesima funzione delle tende la tassa è ridotta del 70%;

⁸ Titolo II, D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;

- d) per le occupazioni, sino a 100 mq., realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la superficie imponibile è ridotta del 50%;
- e) per le occupazioni, per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1.000 mq., realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la superficie imponibile è ridotta del 75%.

Capo III Disciplina dei passi carrabili

Art.24 - Passi carrai


Agli effetti della tassa sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica legislazione e, comunque, si considerano tali i semplici accessi carrabili o pedonali costituiti generalmente da manufatti di listoni in pietra o altro materiale ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, in ogni caso, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata; parimenti si considerano passi carrabili le coperture di fossi o di canali effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di consentire ovvero di facilitare l'accesso alle stesse.

La tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia che, sulla base di elementi di carattere oggettivo accertati dal Settore Polizia Provinciale su richiesta dell'Ufficio Concessioni, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affitto o da qualsiasi altro rapporto. Sarà cura dell'Ufficio Concessioni segnalare la situazione al dirigente interessato che valuterà la opportunità di demolire il manufatto.

La tariffa ordinaria è ridotta al 25 per cento nel caso di accesso "a raso", qualora il proprietario richieda espressamente la riserva d'uso, ai soli fini dell'accesso, da indicarsi mediante apposizione del segnale "Passo carrabile - divieto di sosta". Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né esercizio da parte del proprietario dell'accesso.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione carburanti, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia, l'entità della tassa è determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri



[Handwritten signature]

quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del dieci per cento.

Art.25 - Affrancazione per i passi carrai

La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda alla Provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

L'affrancazione, che può essere esercitata in qualsiasi momento, consegue ad una richiesta espressa del contribuente e si sostanzia in un provvedimento di attestazione che segue le sorti dell'immobile.

E' comunque dovuto il pagamento del tributo relativo all'anno di riferimento della richiesta di affrancazione.

Art.26 - Abolizione dei passi carrai

I contribuenti che non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili hanno la facoltà di ottenerne l'abolizione con apposita domanda rivolta alla Provincia; sono a carico del richiedente le spese per la messa in pristino dell'assetto stradale.

L'abolizione del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dall'ente impositore, con o senza consenso del proprietario dell'immobile servito, ovvero dallo stesso contribuente.

E' comunque dovuto il pagamento del tributo relativo all'anno di riferimento della richiesta di abolizione.

Capo IV Altre occupazioni

Art.27 - Occupazioni con autovetture

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dalla Provincia, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Qualora l'area sia stata concessa a cooperative, costituite e organizzate per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, la tassazione va operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto.

La tassazione corrisponde alla superficie contrassegnata con il numero del posto; se più sono i posti assegnati in aree della stessa o di diversa categoria, più sono le tassazioni che devono essere operate, ciascuna autonomamente e, quindi, le superfici non possono essere cumulate.

Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto od i posti siano occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

Art.28 - Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi


E' fatto divieto, senza la preventiva autorizzazione o concessione, di eseguire opere o depositi ed aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità di competenza provinciale.

Chiunque esegue lavori o deposita materiali, pone in opera ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature, ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche, indipendentemente dalla loro durata, è comunque soggetto al rispetto delle norme comportamentali e delle modalità stabilite dal vigente codice stradale e dal regolamento di esecuzione dello stesso e successive loro modificazioni ed integrazioni, oltre che delle leggi urbanistiche, del regolamento edilizio, di polizia e di igiene urbana.

E' fatto obbligo per il concessionario, qualora si verifichi la manomissione delle aree occupate, danni alla proprietà provinciale od a terzi, del perfetto ripristino delle aree medesime. Nel caso di esecuzione d'ufficio, le spese sostenute dalla Provincia Regionale di Palermo dovranno essere rimborsate dall'occupante.

Art.29 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici

I cantautori, suonatori, ambulanti, funamboli, saltimbanchi, declamatori e tutti coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività dalla amministrazione provinciale, senza aver ottenuto il permesso di occupazione dalla



competente Autorità e fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di pubblica sicurezza⁹.

In nessun caso è consentita la occupazione di marciapiedi o di portici tale da impedire, con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.

La autorizzazione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta si dovesse prolungare per più di un'ora sullo stesso luogo.

Unica deroga è concessa a coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante e che sostano per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuoterne il prezzo. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto oltre il tempo consentito dal disposto dell'articolo 8, lettera e).

Tra un punto e l'altro di sosta devono intercorrere almeno cinquecento metri.

Art.30 - Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti, ecc.

Le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (ad esempio pozzetti di ispezione, camerette, cabine elettriche e telefoniche, ecc.), sono tassate forfetariamente in base al numero degli utenti che fruiscono del servizio in rete¹⁰.

L'ente locale ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Le modalità per avvalersi di detta facoltà saranno determinate dai Dirigenti dei settori interessati.

⁹ Artt. 121 e 122 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza;

¹⁰ Art 63 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali".

Art.31 - Tassa di scopo

La Provincia che provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti può imporre agli utilizzatori, oltre alla tassa, un contributo una tantum per le spese di costruzione delle gallerie stesse.

Il contributo sarà determinato volta per volta con specifico provvedimento e non potrà, comunque, superare il 50% della spesa complessiva.

Il dirigente del Settore responsabile dei lavori trasmetterà la documentazione relativa all'Ufficio concessioni che curerà la riscossione del contributo.

Art.32 - Occupazioni temporanee con condutture, cavi, impianti, ecc.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse sono tassate forfetariamente in base alla lunghezza delle strade e per la parte di esse effettivamente occupata.

La tassa viene determinata ed applicata in misura forfettaria in base alla misura stabilita e graduata secondo la categorie dell' articolo 21.

Art.33 - Occupazioni temporanee. Tempi e misure

La regolamentazione delle misure e della durata per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, così come stabilita dalla legislazione di settore¹¹ si intende totalmente acquisita e recepita dal presente regolamento.

Art.34 - Occupazioni temporanee. Disciplina, tariffe e riduzioni

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 21, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

La tassa si applica in base alle ore di occupazione che sono calcolate nella misura di un ventiquattresimo della tariffa ordinaria.

¹¹ D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. G.' or similar, written over the stamp.

Le variazioni percentuali applicate per le specifiche tipologie di occupazione temporanea sono come di seguito determinate :

- a) per le occupazioni di durata superiore a quattordici giorni la tariffa è ridotta del 50%;
- b) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta di 1/3;
- c) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con condutture, cavi e impianti la tariffa è ridotta del 50%;
- d) per le occupazioni effettuate sulle superfici eccedenti i 1.000 mq. la superficie eccedente è ridotta del 90%;
- e) per le occupazioni con tende e con tutte quelle strutture che, sostanzialmente, assolvono la medesima funzione delle tende la tariffa è ridotta del 70%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;
- f) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50%;
- g) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%;
- h) per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo poste in essere ai fini dell'installazione delle suddette attrazioni, giochi e divertimenti la tariffa è ridotta del 50%;
- i) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico culturali la tariffa è ridotta dell'80%;
- j) per le occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%;
- k) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente per cui è stata disposta la riscossione mediante convenzione la tariffa è ridotta del 50%;

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante non si applicano maggiorazioni.

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia non si applicano maggiorazioni né riduzioni.

Art.35 - Distributori di carburante. Tariffe

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri, la tassa annuale va applicata per la occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale.

Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

Per i distributori muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal comma 1 del presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione carburanti, dell'acqua e dell'aria compresa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadri.

Tutte le ulteriori occupazioni effettuate con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali e decorative, ivi comprese le tettoie, le pavimentazioni in porfido od altro materiale, i chioschi e simili, qualora eccedano la superficie di quattro metri quadrati sono soggetti alla tassa di cui al precedente art. 23, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.


Art.36 - Distributori di tabacchi. Tariffe

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo provinciale è dovuta la tassa annuale.

Capo V Modalità di denuncia, accertamento e riscossione della tassa

Art.37 - Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazione permanenti di suolo pubblico i soggetti tenuti al pagamento della tassa ovvero i concessionari, devono presentare all'Ufficio Concessioni della Provincia Regionale di Palermo apposita denuncia nei tempi e nei modi stabiliti dalla Legge e dal presente Regolamento.



La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Provincia e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla Legge :

- a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- c) la indicazione degli estremi dell'atto di concessione;
- d) la ubicazione, la durata e la entità della occupazione.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un diverso ammontare del tributo.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo di cui al precedente articolo 31 comportanti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il versamento della tassa per le occupazioni permanenti, eseguito su bollettino di conto corrente postale fornito gratuitamente dalla amministrazione provinciale, è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nella occupazione che, determinando un diverso ammontare del tributo, comportino l'obbligo di una nuova denuncia.

Per le occupazioni temporanee precedentemente autorizzate l'obbligo della denuncia è assolto con la compilazione del bollettino di conto corrente postale, così come definito dall'apposito decreto interministeriale, ed il pagamento della tassa, da effettuarsi prima dell'inizio delle occupazioni medesime.

Per le occupazioni temporanee per le quali non occorre l'autorizzazione il pagamento della tassa può avvenire tramite il bollettino di conto corrente postale di cui al precedente comma, oppure versamento presso la Tesoreria Provinciale.

Gli arrotondamenti sono consentiti al centesimo superiore od inferiore.

La ricevuta, rilasciata su bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso, deve indicare distintamente l'importo corrisposto a titolo di tassa e gli eventuali oneri accessori.

La convenzione per la riscossione delle occupazioni temporanee prevista dalla legge¹² in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province è predisposta dalla Polizia Provinciale ovvero dal concessionario per la gestione del servizio.

Art.38 - Definizione in via breve

La Provincia, per il tramite dell'Ufficio Concessioni, controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, comunica al contribuente, entro cinque mesi dalla data di presentazione della denuncia ovvero di effettuazione del versamento, gli errori materiali o di calcolo.

L'integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata come sopra ed accettata dal contribuente, è effettuata mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.


Il predetto termine ha carattere ordinatorio e non comporta la applicazione di sanzioni; non esclude però la debenza degli interessi, a decorrere dalla data del primo pagamento, quando il versamento della integrazione sia effettuato oltre i sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'adesione del contribuente alla richiesta del versamento integrativo non comporta l'automatica definizione del rapporto tributario, restando integra la possibilità, per la Provincia, di esercitare i poteri di accertamento di cui al successivo articolo.

Art.39 - Accertamenti

La Provincia Regionale di Palermo, per il tramite dell'Ufficio Concessioni, controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi e secondo le disposizioni di Legge provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di

¹² Art. 45, comma 8, D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;



- a) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa pagata e quella effettivamente dovuta;
- b) inesattezza nelle indicazioni fornite nella denuncia che, in concorso con l'elemento di cui alla lettera a), abbia determinato l'entità della tassa in misura diversa da quella dovuta;
- c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.

Oltre alla motivazione, l'avviso di accertamento deve indicare gli importi dovuti a titolo di soprattassa e di interessi nonché il termine di sessanta giorni per il pagamento ovvero l'organo cui adire per il contenzioso.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo plico postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento.

Art.40 - Riscossione coattiva della tassa

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dalla legge¹³; ciò comporta che la riscossione deve essere operata mediante ruolo, in un'unica soluzione.

Il credito derivante dalla applicazione della tassa è assistito, in applicazione dell'art. 2752 del codice civile, da privilegio generale sui mobili del debitore.

Art.41 - Rimborsi

Nel caso di richiesta di rimborso, effettuata con apposita istanza in carta semplice da parte del contribuente, delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

¹³ Art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657" e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla Legge.

Capo VI Gestione del tributo – Norme transitorie e finali

Art.42 - Affidamento in concessione del servizio

Qualora la Provincia Regionale di Palermo lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio tecnico e/o finanziario di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

Art.43 - Funzionario responsabile

La Provincia Regionale di Palermo nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale¹⁴; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Nel caso di affidamento in gestione del servizio ai sensi del precedente articolo, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma si deve comunicarne il nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze.


Art.44 - Sanzioni

Il sistema sanzionatorio, per quanto attiene alle violazioni concernenti l'applicazione della tassa, è dettato dalla legge di settore¹⁵.

Le violazioni delle norme che hanno riguardo alle occupazioni senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa ovvero nel non rispetto delle prescrizioni imposte

¹⁴ Art. 54 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507;

¹⁵ Art. 53 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507;



nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario, sono punite a norma del regolamento per le sanzioni amministrative.

La Provincia Regionale di Palermo si riserva, comunque, di agire in sede civile e penale per eventuali danni ai propri beni patrimoniali o di uso pubblico.

Art.45 - Norme transitorie e finali

Il presente regolamento sostituisce integralmente, con effetto dal 1 gennaio 2013, quello approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale num. 025/2/C del 30/03/2005.

Si intendono acquisite al presente regolamento tutte le specifiche disposizioni contenute nel titolo secondo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art.46 - Vigilanza del Ministero delle Finanze

La delibera di approvazione del presente regolamento ovvero di ogni sua eventuale futura modifica, nonché quella concernente la adozione delle tariffe, sono inviate alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla loro adozione.

Art.47 - Rinvio

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative regolanti la materia.